



Incentivo alle assunzioni per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Nell'ambito della legge di bilancio 2019, fra le altre misure atte a promuovere misure di politica attiva del lavoro nonché l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale, è stato introdotto un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc).

Detto incentivo prevede, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore— con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL— nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

Tale importo si riduce a 390 euro, qualora l'assunzione riguardi una professionalità coerente con il profilo formativo acquisito presso un Ente di formazione accreditato o presso un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua.

L'incentivo è comunque subordinato alla condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL.

Qualora si vogliano tutelare particolari situazioni soggettive dei lavoratori, previa richiesta da parte dello stesso, è possibile trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare ad usufruire delle

agevolazioni in caso sussistano gravi patologie o nel caso in cui ci sia richiesta da parte del dipendente di ridurre l'orario di lavoro in luogo al congedo parentale.

Riassumiamo, di seguito, le principali condizioni di fruizione ed i criteri operativi per l'accesso al beneficio, rinviando- per gli opportuni approfondimenti- alla circolare operativa Inps che si trasmette in allegato.

Condizioni

- il datore di lavoro che assume deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato (vedi art. 31, comma 1, lettera f, del D.lgs n.150/2015) con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
- devono essere rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi (vedi art.31 del D.lgs n. 150/2015);
- il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi contributivi e con gli altri obblighi di legge, nonché nell'applicazione degli accordi e contratti collettivi di lavoro-nazionali, territoriali e aziendali-stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);
- il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
- Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito con l'applicazione delle previste sanzioni civili, salvo il caso di licenziamento operato per giusta causa o per giustificato motivo.

Rapporti di lavoro incentivati

La circolare chiarisce, inoltre, che non viene riconosciuto l'incentivo per i

seguenti rapporti di lavoro: lavoro intermittente, rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e prestazioni occasionali.

Compatibilità

L'incentivo in esame è compatibile con le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di soggetti con almeno trentacinque anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Limite "de minimis"

La fruizione dell'incentivo è riconosciuta nei limiti ed alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato, secondo il regime de minimis.

Al riguardo si segnala che, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa- intesa come ogni entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita- non deve superare 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari (tale importo si riduce ad euro 100.000 per il settore del trasporto su strada, ad euro 20.000 per il settore della produzione dei prodotti agricoli e ad euro 30.000 per il settore della pesca e dell'acquacoltura).

Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni di seguito specificate:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai Fondi di

solidarietà bilaterali alternativi, al Fondo di solidarietà residuale, al Fondo di integrazione salariale nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;

- contribuzioni che non hanno natura previdenziale;
- contribuzioni concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1%.

Durata dell'incentivo

La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto. La stessa risulta, infatti, pari alla differenza tra 18 mensilità (periodo massimo di erogazione del Rdc) e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo di cinque mensilità.

La durata dell'incentivo è invece stabilita nella misura fissa di cinque mensilità, qualora la fruizione del Rdc derivasse dal rinnovo della misura medesima.

Assunzioni di più membri dello stesso nucleo

In presenza di un nucleo familiare composto da più soggetti, lo sgravio è riconosciuto anche per più di un'assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché- dopo la prima assunzione incentivata- sussista un eventuale residuo di Rdc.

Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, infatti, è previsto l'obbligo di comunicare il reddito relativo all'anno solare dell'assunzione che scaturisce dalla stessa.

Il maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, rideterminando conseguentemente l'importo mensile del Rdc. Tale importo costituisce il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di

membri del nucleo.

Prestazioni previdenziali

Il lavoratore assunto con l'esonero in parola manterrà integra la propria posizione assicurativa, sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni previdenziali.

Portale agevolazioni

Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'INPS apposita domanda di ammissione all'agevolazione, attraverso il c.d. "Portale Agevolazioni".

L'Istituto provvede- in seguito ai necessari controlli- a fornire riscontro di accoglimento della domanda, con elaborazione del relativo piano di fruizione.

